Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - **Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.**

LINEE GUIDA LEGGE RANDAGISMO
(Legge Regionale n° 16 del 24/11/'01)

Articolo 1

comma 2
"Ad esclusione degli animali che risultano essere impiegati per le attività sportive professionistiche e nei servizi sociali": **questa esclusione riguarda animali diversi da cani e gatti.**

Articolo 2

comma 1
" omissis … devono inoltre ottemperare alle comuni norme igieniche generali condominiali ":
si intendono gli spazi comuni del condominio.

Per "comuni norme d'igiene generale " si intende l'osservanza delle norme d'igiene urbana.

Articolo 3

Per quanto attiene all'autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, si è in attesa della risposta a un quesito formulato dal Settore Veterinario ai Prefetti ed ai Questori delle Province della Campania, il cui esito sarà tempestivamente comunicato alle AA.SS.LL..

Articolo 4

comma 6
Per le AASSLL che già utilizzano microchip l'applicazione del microchip è contestuale all'anagrafe, cioè al momento dell'iscrizione (entro 60 giorni dalla nascita o dall'acquisizione).
Il Medico Veterinario Libero professionista che vuole inserire i microchip, presso la propria struttura ambulatoriale, ne fa domanda al Servizio Veterinario competente, dimostra il possesso del lettore, acquista personalmente i microchip, ed invia al Servizio Veterinario competente entro 48 ore, anche a mezzo fax, l'avvenuta applicazione su modulo predisposto dalla Regione e fornito dalla ASL.
Il Servizio Veterinario avrà cura di inviare al proprietario la cedola anagrafica ASL del cane.
La Regione provvederà a verificare, l'utilizzo dei microchip ed il sistema informatico di registrazione da parte delle AA.SS.LL..

comma 13
L'obbligo di segnalazione di cani non iscritti all'anagrafe è esteso, in via analogica e a fortori anche ai Veterinari pubblici delle AA.SS.LL., dell'Università, degli Istituti Zooprofilattici e di altri enti pubblici.

Articolo 5

comma 1, lett.a)
Gli interventi, finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili, sono quelli previsti dall'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320/'54: si identificano, cioè, nella vigilanza veterinaria.

comma 1, lett.b)

Gli interventi di sterilizzazione riguardano cani e gatti,femmine e maschi, con assoluta priorità per randagi, dovendo la ASL sterilizzare, a proprie spese, anche cani e gatti padronali a richiesta dei proprietari.
Si ritiene opportuno che a tutti i cani ed i gatti sterilizzati, sia dai Medici Veterinari dipendenti che dai Medici Veterinari libero professionisti, venga applicato, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio indicante la lettera S (sterilizzato).

comma 1, lett.c)
Le AA.SS.LL. ed i Comuni devono determinare le spese, rispettivamente, di cattura e custodia da esigere da eventuali proprietari, al pari del loro costo.

comma 1, lett.d)
La gestione sanitaria dei canili pubblici da parte delle AA.SS.LL., ivi compresi i canili pubblici affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle Associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo regionale, deve intendersi riferita unicamente, alla fornitura di personale veterinario, di farmaci e parafarmaci che occorrono per curare i soggetti ospitati, con esclusione delle attrezzature sanitarie e chirurgiche che saranno a carico del Comune, al quale competerà, altresì, la messa a disposizione del personale che effettuerà le prescritte terapie.

comma 1, lett.f)
La trasmissione dei dati, relativi all'anagrafe, ai Comuni, ogni sei mesi, deve essere inteso come limite massimo.

comma 1, lett.g)
Lo smaltimento deve essere effettuato previa verifica di un eventuale tatuaggio o microchip.
L'intervento sugli animali feriti a cura dei Servizi Veterinari, avviene su chiamata dell'Autorità, (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, ecc.) a cui compete la verifica della reale necessità dell'intervento veterinario e l'assistenza al professionista Veterinario, per finalità di ordine pubblico, durante l'intervento.
Il Comune è tenuto, nelle more della realizzazione del canile pubblico, a rendere operative idonee procedure per la degenza dei cani e dei gatti feriti.

comma 2
Le AA.SS.LL. devono attuare procedure straordinarie di sterilizzazione dei cani randagi, secondo piani operativi elaborati e predisposti dai Servizi Veterinari e successivamente adottati dai Comuni con Ordinanza Sindacale, con valore temporale almeno quinquennale, al fine di ridurre drasticamente la riproduzione incontrollata per strada dei cani randagi, nella quale sia previsto che i Servizi Veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni Protezionistiche riconosciute dalla Regione, provvedano all'accalappiamento di cani randagi, alla loro sterilizzazione chirurgica che deve riguardare sia i maschi che le femmine, alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento, senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori.

Articolo 7

comma 4, lett.b)
Il 3% della superficie destinata al reparto contumaciale isolato, deve intendersi riferito all'intera area edificata e non, quindi, al perimetro del lotto.

comma 4, lett.g)
Le aree dei box, comprensive di una zona coperta e di una scoperta, devono intendersi riferite a misure minime richieste per il benessere dei cani.
Per animali di piccola taglia si intendono i cuccioli e cani di peso non superiore a 2 kg
Per animali di media taglia si intendono cani di peso non superiore a 8 kg
Per animali di grande taglia si intendono cani di peso non superiore a 15kg
Per animali di taglia gigante si intendono tutti quelli superiori a 15 kg.

comma 5

Le aree per la ricreazione degli animali (aree di sgambamento), di cui al comma 5 dell'articolo 7, dovranno essere utilizzate da tutti i cani ricoverati nelle strutture, ivi compresi quelli tenuti in box singoli.

Articolo 8

comma 2
Le disposizioni contenute nei comma 1 e 2 dell'articolo 8, lette congiuntamente al I° comma, lettera c dell'articolo 5, devono intendersi nel senso che le AA.SS.LL. sono tenute, nel termine ordinatorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, ad effettuare, preliminarmente, il censimento delle strutture private convenzionate e di quelle gestite dalle Associazioni zoofile di volontariato, esistenti nell'ambito del proprio territorio e a far pervenire ai Comuni interessati i dati concernenti il numero dei cani ospitati nelle medesime, dei quali sia accertata la sicura appartenenza da parte dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. di provenienza.
Successivamente ai predetti adempimenti, i Comuni ai quali sia stata data comunicazione di cani custoditi presso le predette strutture, che siano stati rinvenuti nel territorio dei predetti Enti, la cui appartenenza sia stata accertata dalla A.S.L. di provenienza, provvederanno al loro mantenimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le strutture più volte citate.
Anche in assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che oltre al numero ed alla provenienza dei cani ospitati nelle strutture indicate nel I capoverso, le AA.SS.LL. potranno, su richiesta dei Comuni, far pervenire agli stessi altri dati, ivi compresa la percentuale di mortalità dei cani ospitati.

comma 5
Per gestione sanitaria dei cani randagi ospitati presso canili privati, ivi compresi quelli gestiti dalle Associazioni, ancorchè convenzionati con i Comuni, si intendono tutte le prestazioni sanitarie necessarie alla cura dei cani ospitati.

Articolo 9

comma 5, 1°cpv
L'affidamento temporaneo non può durare oltre i sessanta giorni dalla cattura, trascorsi i quali, senza che sia stato reclamato, il cane deve ritenersi automaticamente e definitivamente ceduto all'affidatario.

comma 5, cpv 2
L'obbligo della sterilizzazione e del tatuaggio prima della cessione in affidamento, vale anche per i cani randagi ospitati presso canili privati, ivi compresi quelli gestiti dalle Associazioni, ancorchè convenzionati con i Comuni.

Articolo 10

comma 2
Al fine di uniformare i comportamenti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Associazioni Protezionistiche e dei Comuni, si suggerisce uno schema di protocollo d'intesa A.S.L. – Associazioni Protezionistiche, concernente le condizioni per il riconoscimento del cane di quartiere, da proporre al Sindaco per la relativa regolamentazione (vedi allegato 2)
Si propone, inoltre un modello d'istanza di riconoscimento del cane di quartiere (vedi allegato 3).

Articolo 12

comma 6, lett.a)
Il modello di registro di carico e scarico degli animali, per i rivenditori o allevatori, la cui predisposizione spetta alla Giunta Regionale, è quello riportato nell'allegato 4.

comma 6, lett.c)
Il modello di comunicazione di avvenuta vendita o cessione del cane è, invece, riportato nell'allegato 5.

Articolo 16

comma 3
Ai fini dell'iscrizione delle Associazioni Protezionistiche nell'Albo Regionale, deve risultare, dall'atto costitutivo, che le attività dell'Associazione sono rivolte a finalità protezionistiche, esclusive o assolutamente prevalenti degli animali.